

N. R.G. 88/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. MARCO CAMPAGNOLO	PRESIDENTE
DOTT. SILVIA BIANCHI	GIUDICE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato da [REDACTED], con l'ausilio dell'OCC Dott. Chiara Conte, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza degli istanti a [REDACTED]
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto i signori [REDACTED] versano in stato di sovraindebitamento e non sono soggetti alle procedure concorsuali maggiori;



osservato, sul punto, che i debitori, devono provvedere al proprio mantenimento con il reddito complessivo di euro 3.320,00 mensili e, al contempo, fare fronte a debiti per € 739.501,27 (in parte comune ai due ricorrenti);

rilevato che gli istanti sono proprietari per la quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno di un compendio immobiliare sito in Comune di [REDACTED] e catastalmente censito al N.C.E.U. Comune di [REDACTED] oggetto della procedura di Esecuzione Immobiliare n. [REDACTED] (riunita con le E.I. nn. [REDACTED] il cui valore di stima è stato indicato in euro 86800,00;

rilevato, inoltre, che la sig. [REDACTED] risulta proprietaria di una autovettura [REDACTED] [REDACTED] che utilizza per le necessità della famiglia e per recarsi al lavoro, sulla quale è stato iscritto il fermo amministrativo al PRA della provincia di Venezia da parte dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione per un debito di € 114.633,48;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuta l'ammissibilità della domanda di apertura di una procedura familiare ex art. 66 CCII, in quanto i ricorrenti risultano conviventi;

rilevato, con riferimento al fabbisogno mensile degli istanti, che ogni decisione circa la parte del reddito da apprendere alla presente procedura, ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) cci, verrà presa dal nominando G.D., previa apposita istanza, da presentarsi a cura del Liquidatore, contenente la specifica indicazione della somma mensile netta percepita dai debitori, oltre che delle eventuali ulteriori somme percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, e delle spese documentate mensili che gli istanti (e, se del caso, il suo nucleo familiare) sostengono;



rilevato, infine, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", nella parte in cui non prevedono l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata;

visto l'art. 270 cci;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] nata a [REDACTED]

nomina Giudice delegato la dott.ssa Ivana Morandin;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, la dott. Chiara Conte;

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;

dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati



durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146 DPR 30.05.02 n. 115;

avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi; detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice; l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.

Si comunichi anche alla dott. Chiara Conte.

Venezia, 10.07.2025

Il giudice relatore
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente
Dott. Marco Campagnolo

